



Regolamento e tariffe dell'Azienda acqua potabile di Arcegno (del 15 giugno 2005)

TITOLO I **Disposizioni generali**

Art. 1 Scopo

Il presente Regolamento disciplina la costruzione, l'esercizio, la manutenzione e il finanziamento delle installazioni di approvvigionamento e di distribuzione dell'acqua potabile come pure l'organizzazione dell'Azienda comunale Acqua Potabile di Losone-Arcegno (in seguito Azienda) e i rapporti con gli utenti. Sono riservate le disposizioni federali e cantonali vigenti.

Art. 2 Base legale

L'Azienda è istituita in virtù della legge sulla municipalizzazione dei servizi pubblici (in seguito LMSP) del 12 dicembre 1907 e delle relative modifiche del 15 dicembre 1981 e 10 marzo 1998.

Art. 3 Compiti

L'Azienda provvede alla fornitura dell'acqua potabile, con diritto di privativa, per uso pubblico e privato nella frazione di Arcegno, entro il perimetro edificabile del PR, alle condizioni previste dalla LMSP, del presente regolamento e secondo le prescrizioni Aquali.

Art. 4 Organi dell'azienda

Organi dell'Azienda sono:

- a) il Consiglio comunale,
- b) il Municipio,
- c) la Commissione della gestione.

Art. 5 Competenze

- a) del Consiglio comunale:
 - approva il regolamento dell'Azienda e le sue eventuali modifiche,
 - approva il preventivo per le spese di gestione corrente e investimento,
 - approva il consuntivo,
 - decide la realizzazione di nuove opere sulla base di progetti e preventivi definitivi presentati dal Municipio.
- b) del Municipio:
 - amministra l'Azienda e la rappresenta di fronte a terzi e in giudizio,

- presenta il preventivo e consuntivo al Consiglio comunale in concomitanza, di regola, con quelli del Comune,
 - nomina il personale dell'Azienda,
 - allestisce i regolamenti o loro eventuali modifiche, da sottoporre al Consiglio comunale,
 - stabilisce le tariffe nei limiti del presente regolamento,
 - allestisce progetti e preventivi per nuove opere e ne propone la realizzazione al Consiglio comunale,
 - approva le domande per i nuovi allacciamenti privati o per il rifacimento di quelli esistenti,
 - delibera i lavori e le forniture conformemente alle disposizioni della Legge sulle commesse pubbliche e relative norme integrative.
- c) della Commissione della gestione:
- esamina il conto preventivo e consuntivo dell'Azienda e rassegna il relativo rapporto al Consiglio comunale.

Art. 6 Personale

L'Azienda, di regola, non dispone di personale proprio. Per lo svolgimento dei suoi compiti essa fa capo al personale del Comune, corrispondendo un adeguato compenso.

TITOLO II Impianti di distribuzione

Art. 7 Piano generale di distribuzione

¹ Gli impianti dell'acquedotto sono attuati in base al Piano generale dell'acquedotto (PGA) allestito secondo le direttive cantonali.

² Il perimetro del comprensorio di distribuzione coincide, di regola, con quello delle zone edificabili.

³ Al di fuori delle zone edificabili l'Azienda non è obbligata a fornire l'acqua. Essa si riserva di promuovere l'approvvigionamento di località discoste e di stabili esistenti al di fuori della zona edificabile a condizioni tecniche ed economiche da definire caso per caso, tese comunque ad evitare all'Azienda impegni tecnici e finanziari non giustificabili.

Art. 8 Rete di erogazione

La rete comprende le condotte principali e quelle di distribuzione come pure gli idranti antincendio.

Art. 9 Modo di erogazione

L'erogazione avviene:

- a) a deflusso non misurato per i servizi pubblici,

b) a deflusso misurato mediante contatore per usi privati, commerciali e industriali.

TITOLO III Allacciamenti di stabili

Art. 10 Definizione

L'allacciamento di uno stabile raccorda l'installazione interna di un impianto alla condotta di distribuzione. Eccezionalmente il raccordo può avvenire anche ad una condotta principale.

Art. 11 Tracciato e caratteristiche

Il tracciato e le caratteristiche dell'allacciamento sono stabiliti dall'Azienda.

Art. 12 Richiesta di allacciamento

Ogni richiesta di allacciamento, corredata dei relativi piani catastali e di un piano idraulico, deve essere presentata per iscritto dal proprietario del fondo.

Art. 13 Esecuzione

- ¹ Per ogni proprietà che si intende allacciare viene eseguita una diramazione a partire dalla condotta principale fino al contatore.
- ² Le operazioni di collegamento e scollegamento devono essere eseguite dall'Azienda a spese dell'abbonato.
- ³ I lavori dovranno essere eseguiti in conformità delle direttive emanate in materia dalla Società Svizzera dell'Industria del Gas e delle Acque (SSIGA).

Art. 14 Installazioni interne

- ¹ L'installazione interna ha inizio dal contatore e deve essere eseguita a cura e a spese dell'abbonato. Deve essere eseguita unicamente da installatori concessionari autorizzati dall'AAP, secondo le prescrizioni SSIGA e secondo le condizioni contenute nell'autorizzazione all'allacciamento.
- ² Ogni modifica agli impianti interni deve essere preventivamente notificata all'Azienda.
- ³ Tutti gli impianti devono essere provvisti di una valvola di ritenuta. La valvola di ritenuta è obbligatoria anche per gli allacciamenti esistenti e sprovvisti al momento dell'entrata in vigore del presente regolamento. La stessa dovrà essere posata entro il termine fissato dall'Azienda.
- ⁴ La valvola di ritenuta è pure obbligatoria anche per gli allacciamenti provvisori quali cantieri edili, attività agricole, ecc.

Art. 15 Apparecchi

Per l'installazione, la posa, lo spostamento o la modificazione di apparecchi ed impianti di trattamento o di potabilizzazione raccordati alla rete di distribuzione pubblica dev'essere fatta la richiesta di autorizzazione rispettivamente la notifica al Laboratorio cantonale.

Art. 16 Piscine

- ¹ Il riempimento delle piscine potrà essere eseguito, dopo aver chiesto l'autorizzazione scritta all'Azienda, di norma durante le ore notturne cercando di evitare la contemporanea esecuzione in più piscine in modo da non creare scompensi nella normale erogazione di acqua potabile agli utenti.
- ² È severamente vietato il riempimento delle piscine con tubazioni volanti qualora l'impianto interno non sia provvisto della valvola di ritenuta.

Art. 17 Strumento di misura

- ¹ Il consumo d'acqua è accertato mediante contatore fornito e posato dall'Azienda che ne resta proprietaria assumendosi la manutenzione e le riparazioni.
- ² Ogni guasto prodotto al contatore per negligenze imputabili all'abbonato sarà riparato a sue spese.
- ³ In caso di contestazione del funzionamento del contatore l'abbonato può richiedere per iscritto la verifica. Se il funzionamento risulta esatto o nei limiti di tolleranza del +/- 5% le spese di verifica sono assunte dal reclamante.
- ⁴ Nel caso di funzionamento difettoso il consumo verrà stabilito nella stessa misura di quello corrispondente al periodo di tempo dell'anno precedente.
- ⁵ La lettura del contatore avviene di regola una volta all'anno in occasione della fatturazione di cui all'art. 42. E' ammessa in questo ambito anche l'autocertificazione, secondo le modalità stabilite dal Municipio, riservata in ogni caso la facoltà di verifica da parte dell'Azienda.

Art. 18 Contratto di abbonamento

- ¹ Ogni allacciamento comporta la stipulazione di un contratto d'abbonamento.
- ² I trapassi di proprietà devono essere notificati per iscritto all'Azienda, dal precedente e dal nuovo proprietario.
- ³ Ogni modifica agli impianti comporta la stesura di un nuovo contratto d'abbonamento.

Art. 19 Diritto di sorveglianza

- ¹ L'Azienda ha il diritto di accedere alle proprietà, allo scopo di controllare il funzionamento dell'impianto e di verificare le installazioni previste dal contratto d'abbonamento.
- ² In caso di installazioni eseguite in modo non conforme alle prescrizioni oppure in stato di cattiva manutenzione, il proprietario provvede a far eliminare i difetti. Se egli non vi provvede l'Azienda può far eseguire i lavori a spese del proprietario.

TITOLO IV Prescrizioni tecniche

Art. 20 Messa a terra degli impianti elettrici

- ¹ Il rispetto delle "Direttive per l'esecuzione delle installazioni di acqua" della SSIGA è obbligatorio per l'esecuzione, la modifica ed il rinnovo delle installazioni e per il loro esercizio.

² In particolare nelle nuove costruzioni la messa a terra dell'impianto elettrico deve far capo alle maglie dei ferri d'armatura della fondazione e/o a un altro tipo di dispersore, in alternativa all'acquedotto.

³ La messa a disposizione del dispersore compete al proprietario o all'utente.

⁴ Nel caso di rifacimento di raccordi con tubi in materiale isolante per stabili sprovvisti di fondazione in cemento armato, l'Azienda consente all'utente di raccordare il proprio impianto di messa a terra al tubo metallico principale dell'acquedotto mediante un nastro in rame galvanizzato di 30 x 3 mm o un conduttore isolato, pure in rame, della sezione di 50 mm.

Questo raccordo è eseguito a cura dell'Azienda e a carico dell'utente.

Art. 21 Manutenzione

Il proprietario provvede affinché i propri impianti vengano mantenuti in costante ed ineccepibile stato di funzionamento.

Art. 22 Impianto di trattamento dell'acqua

Sono permessi unicamente gli impianti di trattamento approvati dal Laboratorio cantonale. Essi devono essere muniti di una valvola di ritenuta in entrata atta ad impedire ogni ritorno d'acqua nella rete di distribuzione.

Art. 23 Pericolo di gelo

Gli apparecchi e le condotte esposti al pericolo di gelo devono essere messi fuori esercizio e vuotati.

L'abbonato è responsabile di tutti i danni.

Il Comune è responsabile per la chiusura delle fontane pubbliche nel periodo di gelo.

TITOLO V **Fornitura dell'acqua**

Art. 24 Estensione e garanzia della fornitura

In linea generale l'acqua è fornita in permanenza a deflusso illimitato ed alla pressione della rete.

L'Azienda non assume alcuna garanzia quanto alla composizione, durezza e temperatura dell'acqua e alla regolarità della pressione.

Art. 25 Limitazioni della fornitura

¹ L'Azienda può limitare o interrompere temporaneamente la fornitura di acqua nei seguenti casi:

- forza maggiore,
- disturbi d'esercizio,
- carenza d'acqua,
- lavori di ampliamento, manutenzione o riparazione degli impianti.

² L'Azienda provvede a limitare la durata delle interruzioni; essa non si assume comunque alcuna responsabilità per eventuali conseguenze negative, non concede risarcimenti e non libera l'utente dai suoi obblighi

- ³ Le limitazioni e interruzioni prevedibili sono portate per tempo a conoscenza degli utenti.
⁴ In caso di scarsità d'acqua l'Azienda può limitare o sospendere la fornitura per piscine e per l'irrorazione.

Art. 26 Responsabilità dell'utente

- ¹ L'utente è responsabile nei confronti dell'Azienda per tutti i danni causati a seguito di manovre errate per incuria nonché per insufficiente sorveglianza e manutenzione delle sue installazioni.
² Il proprietario risponde degli atti dei suoi inquilini ed affittuari e di tutti coloro i quali sono autorizzati ad usare le sue installazioni.

Art. 27 Fornitura temporanea per cantieri

La fornitura temporanea d'acqua per cantieri o per altri scopi provvisori come pure l'uso degli idranti necessita dell'autorizzazione dell'Azienda.

Art. 28 Divieto di cessione d'acqua

E' vietato all'utente cedere acqua a terzi o deviarla verso altri fondi senza l'autorizzazione dell'Azienda.
E' pure vietato posare derivazioni o prese d'acqua prima del contatore, come pure aprire saracinesche d'arresto piombate.

Art. 29 Prelievo abusivo

Chi preleva acqua senza autorizzazione, è tenuto a riparare il danno subito dall'Azienda ed inoltre può essere perseguito penalmente.

TITOLO VI Finanziamento

Art. 30 Autonomia finanziaria

La costruzione e l'esercizio dell'acquedotto devono essere autosufficienti. Per la copertura delle spese sono a disposizione le seguenti possibilità finanziarie:

- sussidi ufficiali,
- contributi comunali,
- pagamento totale o parziale delle spese di installazione da parte dei proprietari,
- tasse, contributi di allacciamento e tariffe di utilizzazione,
- fatturazione di prestazioni speciali,
- altre partecipazioni di terzi.

Art. 31 Contributi comunali

Il Comune che sul territorio giurisdizionale dell'Azienda deve costruire nuove strade, migliorare strade esistenti, eseguire canalizzazioni e opere che rendano necessaria la realizzazione, lo spostamento o, a giudizio dell'Azienda, la sostituzione di condotte principali e di distribuzione si assumerà gli oneri che ne derivano con l'applicazione dei seguenti criteri:

- a) spostamenti di condotte esistenti per far spazio ad altre strutture sono interamente a carico del Comune ed eseguite a cura dell'Azienda;
- b) sostituzione di tubazioni principali e di distribuzione in concomitanza con lavori intrapresi nel territorio giurisdizionale dell'Azienda dal Comune o da altri enti di diritto pubblico, sono a carico del Comune o dall'ente pubblico per tutte le opere di scavo e di pavimentazione. All'azienda compete l'onere della fornitura e della messa in opera del nuovo impianto;
- c) costruzione di nuovi tronchi di tubazione necessari per l'urbanizzazione di nuove zone devono essere eseguite in conformità con il PGA, a carico del Comune. Il nuovo impianto diventa di proprietà dell'Azienda a lavori ultimati e dopo il relativo collaudo.

Art. 32 Partecipazioni speciali

- ¹ Per prestazioni speciali come ad esempio lavaggio delle strade, fognature, ecc., il Comune versa all'Azienda un contributo adeguato.
- ² Per le fontane ornamentali fa stato quanto previsto nel tariffario.

Art. 33 Spese per le condotte principali e di distribuzione

Le spese di manutenzione delle condotte principali e di distribuzione sono sopportate di regola dall'Azienda.

Per contro il Comune e i privati devono partecipare alle spese per nuove condotte ai sensi dell'art. 31 lett. c) qualora le stesse sono equiparate a un'opera di urbanizzazione generale (art. 3 LCM).

Art. 34 Costi di allacciamento

I costi della condotta di allacciamento con l'organo d'interruzione ed il tronco di raccordo alla rete di distribuzione (T compreso) devono essere sopportati dal proprietario dell'impianto.

Art. 35 Debitore della tassa di allacciamento

Il debitore della tassa unica di allacciamento è il proprietario, rispettivamente chi era autorizzato a costruire lo stabile allacciato.

TITOLO VII Tariffario

Art. 36 Tasse

L'abbonato è tenuto a pagare le seguenti tasse:

- tassa iniziale di allacciamento,
- tassa base annuale,
- tassa sul consumo annuale.

Art. 37 Tassa di allacciamento

- ¹ La tassa unica di allacciamento è stabilita dal Municipio mediante ordinanza tra un minimo di Fr. 0.55/m³ e un massimo di Fr. 2.--/m³, ritenuto un minimo di Fr. 100.--.
- ² Il volume è calcolato secondo le norme SIA.

Art. 38 Tassa di collaudo

- ¹ Per il collaudo dell'impianto è percepita una tassa in ragione del tempo effettivo impiegato, ritenuto un minimo di 1 ora.
- ² La tassa è stabilita dal Municipio mediante ordinanza tra un minimo di Fr. 50.-- e un massimo di Fr. 100.--.

Art. 39 Tassa base annuale

Il Municipio fissa tramite ordinanza la tassa annua per categoria come segue:

<i>Categoria</i>	<i>Tassa</i>	
	<i>Minimo</i>	<i>Massimo</i>
Cucina	15.00	30.00
Camera da bagno con WC, ecc.	15.00	30.00
Servizi igienici separati (smaltitoi, vaschette, docce, ecc.)	12.00	30.00
Ogni altro locale	9.00	18.00
Locali spaziosi: ogni 30 m ² o frazione superiore a 5 m ²	9.00	18.00
Lavatoio o lavatrice installata	15.00	30.00
- tassa supplementare per ogni appartamento	3.00	6.00
Lavatrici in lavanderie commerciali, per kg. di capacità	7.50	15.00
Lavatrici in alberghi e pensioni, per kg di capacità	4.50	9.00
Lavatrici in istituti, ospedali, case di cura, per kg di capacità	3.00	6.00
-Tassa minima per lavatrice in lavanderie commerciali, alberghi, pensioni, istituti, ospedali e case di cura	75.00	150.00
Autorimessa singola	9.00	18.00
Autorimessa in comune:		
- per il primo posto	9.00	18.00
- per ogni posto ulteriore	4.50	9.00
Piscine ¹ : per m ³ di capienza della vasca	4.50	9.00
- tassa minima	45.00	90.00
Rubinetto esterno	30.00	60.00
Stalle, per ogni posto di bestiame grosso	9.00	18.00
Terreni annessi a fabbricati (fino a 1000 m ² per ogni 100 m ² o frazione)	12.00	24.00
- per la superficie eccedente i 1000 m ² ogni 100 m ² o frazione	6.00	12.00

¹ approvato dalla Sezione enti locali con risoluzione 13 dicembre 2006

Terreni non annessi a fabbricati:		
- per il primo rubinetto	45.00	90.00
- per ogni ulteriore rubinetto	30.00	60.00
Zone di montagna:		
- primo rubinetto	90.00	180.00
- per ogni ulteriore rubinetto	22.50	45.00
Servizio pubblico e/o antincendio: fontana a forfait	472.50	945.00
Fontana ornamentale	15.00	30.00
WC e smaltitoio a forfait	472.50	945.00
Spruzzatori automatici (Sprinkler):		
- cadauno a forfait	1.50	3.00
- idrante a forfait	127.50	255.00
- rubinetto a forfait	45.00	90.00

Art. 40 Tassa di consumo

- ¹ L'intero consumo di acqua misurato a contatore è calcolato tra un minimo di Fr. 0.60 al m³ e un massimo di Fr. 2.-- al m³.
- ² Il Municipio fissa tramite ordinanza la tassa annua al m³.

Art. 41 Forniture particolari

- ¹ Per uso temporaneo:
 - per costruzioni edili: ogni m³ di volume del fabbricato (nome SIA) da Fr. 0.42 a Fr. 2.-- al m³,
 - per altri usi: da Fr. 0.42 a Fr. 2.-- al m² di superficie.
 In caso di fornitura a contatore l'acqua è fatturata da un minimo di Fr. 1.-- a un massimo di Fr. 5.-- al m³.
- ² In caso di manifesta divergenza tra la tassa calcolata e l'intensità dell'uso degli impianti, il Municipio, entro i limiti fissati dal presente Regolamento, può aumentare o diminuire proporzionalmente l'importo della tassa.
- ³ Il Municipio fissa tramite ordinanza la tassa annua al m³.

Art. 42 Noleggio contatori

- ¹ I contatori sono di proprietà dell'Azienda e l'abbonato è tenuto al pagamento di una tassa annua di noleggio fissata dal Municipio tramite ordinanza come segue:

<u>Diametro contatore</u>	<u>tassa annua</u>
13 mm	da Fr. 25.20 a Fr. 50.40
19 mm	da Fr. 33.60 a Fr. 67.20
25 mm	da Fr. 42.00 a Fr. 84.00
32 mm	da Fr. 54.60 a Fr. 109.20
38 mm	da Fr. 84.00 a Fr. 168.00
51 mm	da Fr. 134.40 a Fr. 268.80
65 mm	da Fr. 168.00 a Fr. 336.00

² Per contatori di diametro superiore ai 65 mm o di tipo speciale la tassa annua di noleggio sarà pari al 15% del costo del contatore.

Art. 43 Altri costi e loro determinazione

¹ Il materiale utilizzato viene fatturato al prezzo di listino maggiorato del 30% al massimo per coprire i costi generali.

² La manodopera è fatturata in base a una tariffa stabilita dal Municipio mediante ordinanza tra un minimo di Fr. 50.-- e un massimo di Fr. 100.--.

Art. 44 Pagamento delle tasse

Il pagamento delle tasse avviene mediante richieste di acconto e conguaglio annuali.

TITOLO VIII
Disposizioni finali

Art. 45 Contravvenzioni

Le contravvenzioni alle disposizioni del presente regolamento saranno punite secondo la procedura prevista dalla LOC.

Art. 46 Contestazioni e procedure

¹ Contro le decisioni dell'Azienda è dato reclamo al Municipio entro 15 giorni dalla notifica.

² Contro le decisioni del Municipio è dato reclamo al Dipartimento delle Istituzioni nei modi e nei termini previsti dalla Legge sulla municipalizzazione dei servizi pubblici.

³ Per contestazioni di ordine tecnico farà stato il giudizio della SSIGA o del Laboratorio cantonale.

Art. 47 Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il 1.01.2005 previo approvazione della competente Autorità cantonale ai sensi dell'art. 188 LOC.

Approvato dal Consiglio comunale nella seduta del 7 marzo 2005.

Approvato dalla Sezione degli enti locali con risoluzione del 15 giugno 2005.

Il presente regolamento abroga quello del 14 settembre 1984, nonché ogni altra disposizione contraria ed incompatibile.